AZIENDE TERMALI, biennio retributivo, 18.03.1997

Addì 18 marzo 1997 in Roma

tra

- la Federterme
- l'Intersind

e

- la Filcams-Cgil
- la Fisascat-Cisl
- la Uiltucs-Uil

si è stipulato il presente accordo per il rinnovo della parte retributiva
del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 maggio 1995 per i
lavoratori dipendenti da aziende termali.

Art. 1 - RETRIBUZIONE

L'art. 79 - Minimi tabellari del ccnl 23 maggio 1995 è sostituito dal
presente:

"A decorrere dalle date successivamente indicate, i minimi tabellari
mensili sono i seguenti:

Livelli	dal 1° aprile 1997	dal 1° febbraio 1998	dal 1° luglio 1998
1°S A	1.573.000	1.648.000	1.742.000
1°S B	1.475.000	1.545.000	1.633.000
1°	1.337.000	1.401.000	1.480.500
2°	1.094.500	1.147.000	1.212.000
3°	917.500	961.500	1.016.000
4°S	865.000	906.500	958.000
4°	839.000	879.000	929.000
5°	747.000	782.500	827.000
6°	655.500	687.000	726.000

A decorrere dal 1° aprile 1997 l'indennità di vacanza contrattuale cessa di
essere corrisposta.

Il termine di durata di cui all'art. 81 del ccnl 23 maggio 1995 è prorogato
al 31 dicembre 1998.

Art. 2 - PREVIDENZA INTEGRATIVA VOLONTARIA

Le parti stipulanti si impegnano a garantire ai lavoratori del settore
termale un sistema di previdenza complementare volontaria.

A questo scopo la Commissione di cui all'articolo 74 del ccnl 23 maggio
1995 si insedierà entro il mese di maggio 1997 ed effettuerà una
ricognizione dei Fondi esistenti e di quelli che verranno costituiti, al
fine di proporre alle parti, prima della scadenza contrattuale, un quadro
di opportunità che consenta alle stesse di scegliere le modalità di
realizzazione della previdenza complementare per il settore, anche d'intesa
con le parti costituenti altri Fondi, che prevedano un sistema a
capitalizzazione individuale a contribuzione definita, attuando i seguenti
princìpi informatori:

· pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro
negli organi di amministrazione e di controllo, sulla base delle
contribuzioni che saranno individuate;
· pluralità di gestori del Fondo in coerenza con le previsioni di legge;
· attuazione del miglior rapporto possibile tra costi gestionali e
rendimenti.

Art. 3 - RELAZIONI INDUSTRIALI

L'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 1 - Relazioni industriali
lett. A) sarà insediato entro il mese di maggio 1997.

In occasione della prima riunione avvierà la programmazione della propria

attività, individuando le più opportune iniziative per realizzare i propri
compiti, indicati nel citato articolo 1 del ccnl 23 maggio 1995, nonché le
eventuali risorse necessarie per la loro realizzazione.

In tale occasione verranno altresì individuate le specifiche aree regionali
ove attuare le articolazioni territoriali
dell'Osservatorio stesso.

Art. 4 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Le parti convengono che la Commissione Paritetica Nazionale per lo studio
della classificazione dei lavoratori di cui all'art. 15 - Classificazione del personale del ccnl 23 maggio 1995, cui è stato
demandato il compito di esaminare i riflessi sui profili professionali
dell'introduzione di nuove tecnologie o di processi di riorganizzazione
delle Aziende, inizi i suoi lavori entro il mese di maggio 1997.

Ciò al fine di portare all'attenzione delle parti stipulanti entro sei mesi
prima della scadenza del ccnl le eventuali nuove figure professionali
individuate di comune accordo nell'ambito della Commissione, per una
valutazione delle stesse circa l'opportunità di aggiornare la
classificazione nel futuro contratto di lavoro.

²²²²þþþdel contratto collettivo nazionale di lavoro 23 maggio 1995 per i
lavoratori dipendenti da aziende termali.????

Art. 1 - RETRIBUZIONE

L'art. 79 - Minimi tabellari del ccnl 23 maggio 1995 è sostituito dal
presente:

"A decorrere dalle date successivamente indicate, i minimi

tabellari
mensili sono i seguenti:

Livelli	dal 1° aprile 1997	dal 1° febbraio 1998	dal 1° luglio 1998
1°S A	1.573.000	1.648.000	1.742.000
1°S B	1.475.000	1.545.000	1.633.000
1°	1.337.000	1.401.000	1.480.500
2°	1.094.500	1.147.000	1.212.000
3°	917.500	961.500	1.016.000
4°S	865.000	906.500	958.000
4°	839.000	879.000	929.000
5°	747.000	782.500	827.000
6°	655.500	687.000	726.000

A decorrere dal 1° aprile 1997 l'indennità di vacanza contrattuale cessa di
essere corrisposta.

Il termine di durata di cui all'art. 81 del ccnl 23 maggio 1995 è prorogato
al 31 dicembre 1998.

Art. 2 - PREVIDENZA INTEGRATIVA VOLONTARIA

Le parti stipulanti si impegnano a garantire ai lavoratori del settore
termale un sistema di previdenza complementare volontaria.

A questo scopo la Commissione di cui all'articolo 74 del ccnl 23 maggio
1995 si insedierà entro il mese di maggio 1997 ed effettuerà una
ricognizione dei Fondi esistenti e di quelli che verranno costituiti, al
fine di proporre alle parti, prima della scadenza contrattuale, un quadro
di opportunità che consenta alle stesse di scegliere le modalità di
realizzazione della previdenza complementare per il settore, anche d'intesa
con le parti costituenti altri Fondi, che prevedano un sistema a
capitalizzazione individuale a contribuzione definita, attuando i seguenti
princìpi informatori:

· pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e dei

datori di lavoro
negli organi di amministrazione e di controllo, sulla base delle
contribuzioni che saranno individuate;
· pluralità di gestori del Fondo in coerenza con le previsioni di legge;
· attuazione del miglior rapporto possibile tra costi gestionali e
rendimenti.

Art. 3 - RELAZIONI INDUSTRIALI

L'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 1 - Relazioni industriali
lett. A) sarà insediato entro il mese di maggio 1997.

In occasione della prima riunione avvierà la programmazione della propria
attività, individuando le più opportune iniziative per realizzare i propri
compiti, indicati nel citato articolo 1 del ccnl 23 maggio 1995, nonché le
eventuali risorse necessarie per la loro realizzazione.

In tale occasione verranno altresì individuate le specifiche aree regionali
ove attuare le articolazioni territoriali dell'Osservatorio stesso.

Art. 4 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Le parti convengono che la Commissione Paritetica Nazionale per lo studio
della classificazione dei lavoratori di cui all'art. 15 - Classificazione del personale del ccnl 23 maggio 1995, cui è stato
demandato il compito di esaminare i riflessi sui profili professionali
dell'introduzione di nuove tecnologie o di processi di riorganizzazione
delle Aziende, inizi i suoi lavori entro il mese di maggio 1997.

Ciò al fine di portare all'attenzione delle parti stipulanti entro sei mesi
prima della scadenza del ccnl le eventuali nuove figure professionali
individuate di comune accordo nell'ambito della

Commissione, per una
valutazione delle stesse circa l'opportunità di aggiornare
la
classificazione nel futuro contratto di lavoro